

Ai gentili clienti
Loro sedi

Il nuovo modello CU


(Provvedimento n. 4790/E del 15.01.2015, circolare ASSONIME n. 4 del 19.02.2015)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **ASSONIME**, con la **circolare n. 4 del 19.02.2015** ha fornito alcune precisazioni in riferimento alla nuova disciplina della **Certificazione Unica** che, come noto, **a partire dal 2015 andrà a sostituire la certificazione tramite modello CUD per i lavoratori dipendenti, e le certificazioni in forma libera rilasciate a numerose categorie di lavoratori autonomi.** L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 4790 del 15.01.2015, ha **confermato definitivamente il modello e le istruzioni della Certificazione Unica (CU).** A differenza di quanto avveniva negli anni precedenti, con il nuovo modello CU dovranno essere **certificati, entro il prossimo 02.03.2015** (il 28.02.2015 cade di sabato), anche i **redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, alcuni redditi diversi ed i corrispettivi per i contratti di appalto soggetti a ritenuta.** Il modello, successivamente, dovrà essere **trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 09.03.2015.** Con la **circolare n. 4/2015, ASSONIME** ha chiarito alcuni particolari della procedura e della compilazione del modello. Ad esempio, **nel caso in cui sia stato già consegnato in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno e non risulti conforme** a quello approvato per lo stesso anno, i dati eventualmente mancanti devono essere **riportati in una certificazione integrativa, da rilasciare entro il termine ordinario.**

Premessa

Dopo la pubblicazione, da parte dell' Agenzia delle Entrate del modello e delle istruzioni relative alla **Certificazione Unica (CU)**, **ASSONIME** è intervenuta sull'argomento fornendo alcune precisazioni relativamente alla nuova disciplina dell'istituto.

A partire dal 2015, infatti, coloro che hanno erogato redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni ed altro ancora dovranno certificare le somme corrisposte mediante il **nuovo modello CU**, che andrà, quindi, a **sostituire il modello CUD** e le **certificazioni in forma libera**, rilasciate ad alcune categorie di lavoratori fino all'anno precedente.



Si segnala che **la presentazione, entro il prossimo 09.03.2015** (il 7 marzo cade di sabato), **dei dati contenuti nella CU all'Agenzia delle Entrate** è propedeutica alla precompilazione della dichiarazione prevista dal DL semplificazioni fiscali. In ogni caso, **la comunicazione dovrà essere inviata al contribuente entro e non oltre il prossimo 02.03.2015** (il 28.02 cade di sabato).

ADEMPIMENTO	
Entro il 02.03.2015	Invio al contribuente del modello CU
Entro il 09.03.2015	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate

Chi deve utilizzare il modello CU?

Secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni, **sono tenuti ad utilizzare il modello CU coloro che "nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli**

artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso **coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail**".

Ci si riferisce, in particolare:

- ai **redditi di lavoro dipendente** (art. 23 DPR n. 600/73);
- ai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 24 DPR n. 600/73);
- alle **provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari** (art. 25 bis DPR n. 600/73);
- ai **redditi di lavoro autonomo**, ivi compresi i **redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi**, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, nonché la partecipazione agli utili delle associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (art. 25 DPR n. 600/73);

OSSERVA

Il nuovo **modello CU2015 riguarda**, pertanto, **non solo i lavoratori dipendenti** ed i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, **ma comprende anche i lavoratori autonomi (professionisti, agenti, rappresentanti, occasionali)**, per i quali occorre indicare le somme assoggettate a ritenuta e quelle non soggette, distinguendo fra non soggette e quelle in regime convenzionale e le, nell'apposito spazio, le spese rimborsate.

Va evidenziato, da subito, che nella sezione dedicata alla "**Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**" **trovano posto anche i contributi previdenziali a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi e la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo.**

- alle **indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** aventi anche titolo risarcitorio, nonché le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (art. 25 DPR n. 600/73);
- ai **corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore** (art. 25 ter DPR n.600/73).

OSSERVA

Gli **amministratori di condominio** sono tenuti per la prima volta a consegnare ai percettori di reddito la **Certificazione Unica al posto della certificazione inerente le somme assoggettate a ritenuta fiscale** redatta finora in forma libera. Questo, in quanto, il

condominio, quale sostituto di imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, in quanto attività commerciali non esercitate abitualmente. L'espletamento telematico di questo nuovo adempimento non esime comunque gli amministratori di condominio dal presentare il modello 770/2015 e la "comunicazione dell'amministratore di condominio" tramite il quadro AC del modello Unico 2015 Persone fisiche.

Il modello CU **dovrà essere utilizzato per le seguenti tipologie di reddito:**

- partecipazioni agli **utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;**
- per i **redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo**, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;
- le **indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche**, e quelli erogati nell'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto** (sono compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
- **indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;**
- indennità percepite da **sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva.**

OSSERVA

Come già accennato, sono tenuti ad inviare i dati, tramite il modello CU, **coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.**

Le **ipotesi di comunicazione tramite CU** saranno elencate in modo più analitico nel proseguo della trattazione.

La trasmissione al lavoratore...

La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, **deve**

essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, **entro il 02.03.2015** (il 28.02 cade di sabato), **ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.**

La comunicazione – propedeutica all'invio delle dichiarazioni precompilate - **deve essere comunque inviata anche in riferimento alle categorie di lavoratori autonomi compresi nell'ambito di applicazione del nuovo modello CU.**

...e all'Agenzia delle Entrate

Abbiamo accennato che, secondo le indicazioni delle istruzioni, **il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 09.03.2015** (il 7 marzo cade di sabato). Si segnala che i modelli CU dovranno essere inviati, con modalità telematica, **all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, mediante i servizi ENTRATEL** (qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore a 20 soggetti) **e FISCONLINE** **qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.** Per la determinazione del **numero di soggetti** bisogna fare riferimento al numero di certificazioni indicate nel riquadro "firma della comunicazione" nel frontespizio.

OSSERVA

Si considerano **tempestive** le **comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, a condizione che vengano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.**

In riferimento ai casi di **annullamento e sostituzione** rimandiamo alla **sezione relativa al frontespizio**, ovvero la sezione che dovrà essere **debitamente compilata qualora il sostituto o il suo intermediario debbano procedere all'annullamento o alla sostituzione dell'invio.**

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014 *"Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono **trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate** entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti **Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro** in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. **Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo".***

OSSERVA

La nuova sanzione, bisogna evidenziare, **si applica solamente agli invii telematici all’Agenzia delle Entrate e non anche alla consegna della comunicazione ai dipendenti.**

Chiarimenti ASSONIME in materia di termini e forme di rilascio della certificazione

ASSONIME, con la circolare n. 4/2015, ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento ai **termini ed alle forme di rilascio della certificazione**. Si deve segnalare, in particolare, **l’ipotesi di rilascio della certificazione in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi**, secondo ASSONIME, **il datore di lavoro** (o meglio, il sostituto d’imposta) che ha consegnato un modello non conforme a quello approvato dovrà **integrare i dati eventualmente mancanti con una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine ordinario.**

OSSERVA

Qualora, invece, si renda necessario certificare **diverse situazioni per lo stesso sostituto**, si potranno utilizzare **più righe, numerandoli progressivamente, ma sempre nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione.**

In riferimento al **concreto rilascio della certificazione**, ASSONIME precisa che il modello CU2015 deve essere **rilasciato in duplice esemplare in forma cartacea oppure**, in base alle precisazioni contenute nelle istruzioni per il datore di lavoro, **mediante strumenti elettronici**. Nel secondo caso, al dipendente dovrà essere **garantita la possibilità di conseguire la disponibilità della certificazione e di materializzarla per i successivi adempimenti.**

OSSERVA

La **modalità di consegna elettronica**, quindi, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Tale modalità va esclusa, secondo ASSONIME:

- qualora il sostituto sia tenuto a **rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto;**
- qualora **il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.**

Grava sul sostituto **l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo diversamente alla consegna in forma cartacea.**

Altri chiarimenti relativamente ai dati da esporre

ASSONIME, considerata la **novità costituita dal modello CU2015**, ha **analizzato quali sono le differenze rispetto ai dati fiscali da esporre rispetto agli anni precedenti**. Chiarisce, innanzitutto, che **nella sezione "Dati fiscali" devono essere certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi assoggettati a ritenuta d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata** (emolumenti arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006), nonché **gli oneri dei quali si è tenuto conto nella determinazione dell'imposta e delle ritenute e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi**.

In riferimento ai redditi del 2014, la circolare segnala la **rimodulazione**, per effetto della legge di stabilità per il 2014, **dell'importo delle detrazioni sul lavoro dipendente ed assimilato**, nonché la **modifica del regime di detrazione relativa ai premi assicurativi per rischio morte o invalidità permanente, il cui massimale di spesa viene ridotto a 530 euro**.

Sempre in materia di detrazioni, viene precisato che l'art. 15 della legge n. 96/2012 ha modificato la **disciplina contenuta nel TUIR a decorrere dal 01.01.2013, modificando la disciplina della detrazione IRPEF spettante per le erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS e di iniziative umanitarie**, al fine di **aumentare la misura di detrazione**:

- dal **19 al 24 per cento per l'anno 2013**;
- al **26 per cento a decorrere dal 2014**.

La legge n. 96/2012, inoltre, era **intervenuta anche sul regime della detrazione IRPEF** prevista in relazione alle **erogazioni liberali in denaro a favore di movimenti e partiti politici**. A decorrere dal 01.01.2014, è stata **elevata la misura di tale detrazione al 26 per cento**.

In materia di **alloggi sociali**, invece, l'art. 7 del decreto legge n. 47 del 2014 ha introdotto un'ulteriore detrazione. Secondo quanto previsto dalla citata disposizione, *"Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41"*.

Si deve segnalare, inoltre, **l'introduzione nella comunicazione del bonus IRPEF**, che prevede la **concessione di un credito di 640 euro all'anno se il reddito complessivo del lavoratore non supera i 24.000 euro**, mentre se il reddito complessivo è superiore al predetto limite, **il credito è attribuito in misura decrescente fino ad azzerarsi a fronte di un reddito superiore a 26.000 euro e spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro**, diminuito del reddito complessivo, e **l'importo di 2.000 euro**.

Per quanto riguarda gli oneri deducibili, ricordiamo che **a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, la legge di stabilità 2014 ha modificato la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti**. La nuova formulazione della disposizione, oltre a confermare la deducibilità di tali somme aggiunge che *"L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

OSSERVA

Rispetto a quanto previsto in precedenza, **l'eventuale ammontare non dedotto nell'anno in cui è avvenuta la restituzione può essere portato in deduzione negli anni successivi o, in alternativa, chiesto a rimborso**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO